



DETERMINAZIONE N. 20/2015

Oggetto

affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio presso la sede dell'Agenzia per il triennio 2015-2017.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e Statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 e s.m.i., recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con il quale la dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la lettera-contratto prot. n. 1986 del 17/02/2014 con la quale è stato affidato il servizio di spostamento e montaggio dei presidi antincendio presso la nuova sede dell'Agenzia, alla Officine Floris antincendio s.r.l., che ha presentato l'offerta più bassa, fino al 31 dicembre 2014;

TENUTO CONTO che in considerazione della normativa vigente è obbligatorio mantenere i presidi antincendio in perfetta efficienza e funzionalità;

VISTO l'appunto del 23 dicembre 2014 e allegato Capitolato tecnico del Referente per la logistica e la sicurezza per il Responsabile dell'Area Amministrazione, Contabilità e Funzionamento con il quale viene rappresentata la necessità per il triennio 2015/2017 di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio presenti nella sede dell'Agenzia;

VISTA la mail del Referente per la sicurezza del 28 novembre 2014 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa a tre ditte scelte tra quelle operanti nel settore (Molajoni s.r.l. Officine Antincendio Floris s.r.l e Air Fire Antincendio s.p.a.) ed hanno presentato offerta le ditte Molajoni e Officine Antincendio Floris s.r.l la cui offerta che risulta essere la più conveniente;



TENUTO CONTO che per il servizio in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.” nonché della determinazione n. 57/2014 del Direttore Generale, punto 2, lettera a) che prevede il ricorso al sistema di acquisizione in economia per “servizi e forniture occorrenti per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale” e comma 4, che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00;

VISTA l'offerta (prot. n. 11543 del 3 dicembre 2014) presentata dalla Officine Antincendio Floris s.r.l. che per il servizio in oggetto ha richiesto un prezzo annuo di € 1.434,60 (semestrale € 717,30), IVA esclusa e complessivo per il triennio di € 4.303,80, IVA esclusa, ritenuto congruo, alla luce dei prezzi medi di mercato;

VISTO che in data 26 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis, del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, è stata acquisita, apposita dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC e in pari data è stata acquisita anche la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso gli Accordi quadro Consip, ovvero attraverso le Convenzioni Consip o il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

VISTA la scheda di copertura finanziaria a firma del Responsabile dell'Area Amministrazione, contabilità e funzionamento del 21 gennaio 2015;

CONSIDERATO che l'onere complessivo per il servizio in oggetto, pari a € 5.250,66, IVA inclusa, a valere sui fondi del “Funzionamento”, trova copertura nel 2015, per € 1.750,22, IVA inclusa, nei limiti di 1/12 del bilancio 2014 approvato, nel capitolo di bilancio “Uscite per servizi ambientali” (1.1.03.17.) ; il restante importo di € 3.500,44, IVA inclusa, troverà copertura nel corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 2016 e 2017 le cui previsioni terranno conto di detta spesa,

DETERMINA

1. Di affidare in economia il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria dei presidi antincendio e la fornitura di estintori alla Officine Antincendio Floris s.r.l., con sede in Roma, via Cadibona n. 60, per il periodo di tre anni (2015/2017) a decorrere dalla data di ricezione della sottoscrizione del contratto, che ha offerto un prezzo complessivo annuo di € 1.434,60, (semestrale € 717,30) IVA esclusa, e complessivo per il triennio di € 4.303,80, IVA esclusa.



2. Di nominare, ai sensi degli artt. 10 e 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il dott. Paolo Frosoni, Referente per la sicurezza, Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione.

3. Di imputare l'onere complessivo per il servizio e la fornitura in oggetto, pari ad € 5.250,66, IVA inclusa, a valere sui fondi del "Funzionamento", per € 1.750,22, IVA inclusa, nei limiti di 1/12 del bilancio 2014 approvato, nel capitolo di bilancio "Uscite per servizi ambientali" (1.1.03.17.); il restante importo di € 3.500,44, IVA inclusa, nel corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 2016 e 2017 le cui previsioni terranno conto di detta spesa.

Roma, 29 gennaio 2015

Alessandra Poggiani



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

A

Spett.le
OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS srl
Via Cadibona, 60
00139 ROMA
antincendiofloris@pec.it

Oggetto

lettera-contratto per l'affidamento diretto “in economia” del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio presso la sede dell'Agenzia, sita in via Liszt, 21. Codice identificativo gara ZA612E3969.

L'Agenzia, affida a codesta società (Prestatore), ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo 163/2006, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio e la fornitura di estintori come analiticamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta di codesta società (prot. n. 11534 del 3/12/2014) che, se pur non allegati alla presente lettera-contratto, ne costituiscono parte integrante.

1.Oggetto, durata e modalità di esecuzione del servizio

Il Prestatore dovrà provvedere al servizio in oggetto, nelle forme e con le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'offerta, cui si fa interamente rinvio.

Il servizio in oggetto decorrerà dalla data di ricezione della sottoscrizione del contratto da parte del Prestatore e avrà scadenza il 31 dicembre 2017.

2.Corrispettivo

A fronte del servizio in oggetto, sarà corrisposto l'importo annuo di € 1.434,60 e complessivo per il triennio di € 4.303,80, IVA esclusa (contratto a corpo).

I suddetti importi si intendono comprensivi di tutte le prestazioni (servizi, fornitura materiali, mano d'opera, ecc.), e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione del servizio in questione.

3.Fatturazione e pagamento

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a fronte di apposite fatture semestrali di € 717,30, IVA esclusa, posticipate da emettere a seguito degli interventi effettuati. In ogni caso, il pagamento delle prestazioni sarà disposto a seguito della verifica dell'esatto adempimento di quanto richiesto da parte del RUP ed il mandato di pagamento sarà emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Agenzia per l'Italia Digitale

Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264206
pecprotocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it

Le fatture, che dovranno riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG **ZA612E3969**,

dovranno essere intestate ed inviate a:

Agenzia per l'Italia Digitale

Area Amministrazione, contabilità e funzionamento

Via Liszt, 21 - 00144 Roma

c.f. 97735020584

4. Penali

In caso di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo; in caso di ritardo superiore a 10 giorni solari, all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (raccomandata a. r. anticipata via telefax). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del

Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Attestazione di regolare esecuzione

Il servizio oggetto del presente appalto sarà soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rilasciata dal Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione al termine delle attività.

L'attestazione di regolare esecuzione è intesa a verificare che tutti i servizi richiesti siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nella presente lettera-contratto e nell'offerta.

Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, e fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione del servizio ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".

Pertanto, codesta società deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r dell'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

7.Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In base a quanto disposto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte il servizio oggetto della lettera-contratto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell'Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

8.Riservatezza

Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell'appalto.

9. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10. Condizioni generali

Il Prestatore è tenuto a osservare ed a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all'interno dell'Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento.

Il personale del Prestatore dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in vigore nei locali di Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della presente lettera contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all'Agenzia, che a terzi, dovuti a colpa di trascuratezze, imperizia, omissioni, negligenze o quant'altro attinente all'esecuzioni delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Prestatore dichiara di sollevare l'Agenzia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi in ordine all'esecuzione del contratto. Per quanto non espressamente contemplato nella

presente lettera-contratto, si rimanda al D.P.C.M. del 3 novembre 2010, recante la gestione amministrativa e contabile di DigitPA e, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione è il dott. Paolo Frosoni (Agenzia per l'Italia Digitale — Via Liszt, 21 00144 Roma - tel. 06.85264433, e-mail: "frosoni@agid.gov.it"). Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del Prestatore, al seguente indirizzo pec: protocollo@agid.gov.it

La presente lettera contratto viene inviata per pec.

Alessandra Poggiani

**Per accettazione
Il Prestatore
Il legale rappresentante**